

Articolo 3

Ai prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I si applicano le disposizioni stabilite dal protocollo n. 2.

Articolo 4

La Commissione può sospendere i provvedimenti stabiliti agli articoli 1 e 2 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche concesse dalla Lettonia conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6

dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. DRYS

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).